

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1567

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, ANGELONI, BERTONI,
BISCARDI, BONAVITA, CARCARINO, CARPI, CASADEI MONTI,
CRESCENZIO, CUFFARO, D'ALESSANDRO PRISCO, FAGNI,
IMPOSIMATO, LORETO, LUBRANO DI RICCO, MASULLO,
'MORANDO, PAGANO, PAPPALARDO, PASQUINO, ROGNONI,
ROSSI, SCRIVANI, STAJANO e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Norme per la individuazione e la protezione delle aree
acheologiche e dei beni di valore archeologico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di fissare i criteri per la corretta individuazione delle aree archeologiche da destinare a parchi (intesi come «museo all'aperto») e per garantirne la fruibilità da parte dei cittadini senza compromettere i beni di valore archeologico.

Va premesso, infatti, che non tutte le aree archeologiche - pur meritando protezione - sono suscettive di divenire «parchi», anche in relazione alla necessità di inserirvi - assoggettandolo allo stesso regime di tutela e di pubblica fruizione - parte del territorio che circonda i beni archeologici e che rappresenta il contesto ambientale nel quale si è formato il complesso di quei beni.

D'altra parte i notevoli costi per la organizzazione e la gestione di un parco archeologico, con la necessità di poter disporre di adeguato numero di personale di servizio, ma anche di professionalità capaci di attuare la salvaguardia e la valorizzazione di sue componenti precipue (forme vegetali ed animali protette, ecosistema particolare, eccetera), ne sconsigliano la eccessiva prolifera-

zione sul territorio nazionale, per evitare che, dopo rilevanti investimenti ed in conseguenza delle scarse risorse disponibili, i più siano condannati al degrado e successivo abbandono.

La normativa che si propone è ispirata alle considerazioni che precedono e vuole anche tracciare un percorso programmatico per gli interventi statali che dovranno essere realizzati.

Il disegno di legge provvede non soltanto alla «definizione delle aree» (capo II - articoli da 3 a 15), alla specificazione delle «misure di salvaguardia» (capo III - articoli da 16 a 21), di quelle «sanzionatorie» (capo IV - articoli 22 e 23) e di «incentivazione» (articolo 24), ma anche alla ridefinizione delle competenze in materia, attualmente demandate ad una pluralità di enti pubblici, statali e non, concentrandole tra regioni, soprintendenze territoriali e Ministero per i beni culturali ed ambientali, salvi i possibili interventi - in casi particolari - anche del Ministero dell'ambiente e di quello dell'interno (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PRINCÌPI GENERALI****Art. 1.**

1. Lo Stato assicura la conservazione, la difesa e la promozione culturale dei siti, dei reperti e dei monumenti archeologici. I cittadini usufruiscono del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale in armonia con l'ambiente che lo circonda.

2. La legge assicura la protezione del patrimonio archeologico all'interno di un sistema territoriale ed ambientale più vasto, considerato in modo omogeneo.

3. La tutela dei parchi archeologici costituisce attività di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per patrimonio archeologico si intendono le strutture, le costruzioni, i complessi archeologici, i siti archeologici, le testimonianze mobili, i monumenti d'altra natura nonché i loro contesti, siano essi situati sul suolo o sott'acqua.

2. Fanno parte del patrimonio archeologico sia le presenze emergenti sia le riserve del sottosuolo, nonché tutti i resti, i beni e le altre tracce dell'esistenza umana nel passato, in quanto rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

CAPO II**DEFINIZIONE DELLE AREE****Art. 3.**

1. Le aree definite parco archeologico, e soggette alla disciplina di cui alla presente

legge, sono individuate con decreto del soprintendente competente per i beni archeologici del rispettivo territorio.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge sono definibili come parchi archeologici e sono conseguentemente tutelate le aree terrestri, lacuali o marine che contengano i beni di cui all'articolo 2.

2. Nel parco sono garantite la conservazione, la salvaguardia e la pubblica fruibilità dei beni di cui all'articolo 2, purchè le aree siano inserite in un ambiente naturale sostanzialmente integro.

Art. 5.

1. Non sono considerate parchi archeologici le aree che pur costituendo patrimonio archeologico protetto sono prive di strutture e servizi, di adeguati sistemi didattici e di informazione turistica finalizzati alla conoscenza, allo studio e alla fruizione di tale patrimonio.

2. Non sono considerate parchi archeologici le aree che pur costituendo patrimonio archeologico siano inserite in un ambito urbano che condizioni il loro possibile sviluppo.

Art. 6.

1. Nell'individuazione delle aree definibili come parchi archeologici si deve avere riguardo anche al potenziale interesse delle aree limitrofe, al fine di evitare insediamenti in contrasto con le esigenze dei parchi. A tal fine, le autorità regionali, su proposta della soprintendenza competente, dispongono gli opportuni vincoli.

Art. 7.

1. Le soprintendenze competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentiti i comitati di cui all'articolo 8, individuano le aree geografiche di interesse archeologico e attribuiscono ad esse la qualifica di parco archeologico. I relativi decreti, emanati ai sensi dell'articolo 3, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

1. Presso ciascuna regione è costituito un comitato per i parchi archeologici regionali.

2. Il comitato svolge funzioni consultive rispetto all'attività propria della competente soprintendenza e coordina, nel proprio ambito territoriale, le attività dei Ministeri e degli enti locali.

Art. 9.

1. Il comitato di cui all'articolo 8 è presieduto dal soprintendente competente e si compone di due membri designati dal Ministro dell'ambiente, di un membro nominato dalla regione e di un membro nominato da ciascuna provincia.

2. La nomina dei componenti deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, il Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto col Ministro dell'interno, provvede a nomine temporanee.

Art. 10.

1. Per i terreni di proprietà privata siti all'interno dei parchi archeologici, le regioni provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui all'articolo 7, alle occupazioni d'urgenza dei fondi interessati. In mancanza, provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali nei successivi novanta giorni.

Art. 11.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro per i beni culturali e ambientali può direttamente individuare aree definibili come parchi archeologici. In tal caso, la individuazione dell'area e la sua definizione sono effettuate dal Ministro stesso, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Successivamente, le competenti soprintendenze possono estendere l'area soggetta alla tutela ed ai relativi vincoli.

2. Alla gestione dei parchi archeologici definiti ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 12.

3. Nel caso di parchi archeologici marini, agli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 12.

1. Avvenuta la pubblicazione del provvedimento istitutivo del parco archeologico ed espletate le eventuali procedure espropriative nei confronti dei privati, la gestione del parco è di competenza esclusiva e non delegabile della soprintendenza competente.

Art. 13.

1. Cinquemila cittadini possono proporre l'individuazione di aree da adibire a parco archeologico, oppure l'ampliamento di aree già definite come tali. Per la raccolta delle relative firme si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. In tal caso il comitato promotore presenta un piano particolareggiato al Ministro per i beni culturali e ambientali ed al Ministro dell'ambiente che, entro trenta giorni dalla presentazione, nominano un comitato temporaneo composto da tre esperti, in rappresentanza, rispettivamente, dei predetti Ministeri e del comitato promotore. Il comitato temporaneo deve decidere entro i novanta giorni successivi alla sua

composizione in merito al piano presentato. La decisione, motivata, deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di accoglimento del piano, il comitato temporaneo provvede alla definizione dell'area come parco archeologico. La decisione del comitato temporaneo deve contenere le indicazioni necessarie alla tutela della zona.

Art. 14.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila sull'attuazione della presente legge. Nel caso di ritardi non altrimenti superabili, il Ministro indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione, decorso inutilmente il quale, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. In sede di applicazione della presente legge sono fatti salvi in ogni caso i poteri ispettivi e sostitutivi del Ministro per i beni culturali e ambientali nei confronti dei soprintendenti.

Art. 15.

1. È istituito l'elenco ufficiale dei parchi archeologici; il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla sua tenuta ed al suo aggiornamento, rilasciando le relative certificazioni.

2. L'iscrizione nell'elenco dei parchi archeologici è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato ai sensi del capo V.

CAPO III

MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 16.

1. Le aree comprese all'interno del parco sono divise nelle seguenti zone: zona A), co-

stituita sia da resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani di ricerche; zona B), costituita da infrastrutture, quali strade, alberghi, strutture didattico-ricreative, a servizio del parco; zona C), costituita da aree in cui particolari coltivazioni o strutture artigianali di particolare qualità garantiscono la equilibrata convivenza dei piani economici territoriali con il sistema di tutela del parco; zona D), costituita da strutture a diversa destinazione, inserite nell'ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti.

2. Nel parco è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi, salvo interventi mirati alla creazione di strutture di protezione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico.

3. Salvi i casi di necessità ed urgenza, nelle zone A) e B) sono vietati l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione di quelle esistenti, il mutamento di destinazione delle costruzioni esistenti e qualsiasi mutamento dell'equilibrio ecologico, idraulico ed idrogeotermico.

4. Nelle zone C) e D), il competente soprintendente, sentito il comitato di cui all'articolo 8, può assentire deroghe alle misure di salvaguardia, prescrivendo concrete modalità di esecuzione delle opere, tali da conservare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

5. È fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa comunicazione alla soprintendenza ed alla regione competenti.

Art. 17.

1. Nelle aree costituenti parchi archeologici marini le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Art. 18.

1. Nelle aree costituenti parchi archeologici, le ordinanze di cui all'articolo 38 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, competono al soprintendente, che provvede, su richiesta del sindaco del comune interessato, adottando le necessarie misure conservative e di salvaguardia delle aree medesime.

Art. 19.

1. La soprintendenza emana per ciascuna area definita come parco archeologico un regolamento che disciplina le seguenti materie:

- a) tipologia e modalità delle costruzioni assentibili;
- b) utilizzo delle aree e circolazione del pubblico nelle medesime;
- c) svolgimento delle attività di ricerca e di studio;
- d) svolgimento delle attività sportive e ludiche compatibili;
- e) limiti alle emissioni.

2. Sono vietate all'interno del parco le attività che possono compromettere la salvaguardia del patrimonio artistico, archeologico, paesistico ed ambientale.

3. Sono vietati in particolare:

- a) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento delle specie animali;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- c) l'esercizio di attività che possono danneggiare i beni artistici e archeologici, comprometterne l'equilibrio con l'ambiente circostante o limitarne la visita e lo studio;
- d) l'apertura di cave, miniere e discariche;
- e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 20.

1. Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di conservazione del parco, la soprintendenza competente si avvale del proprio personale.

2. In caso di insufficienza del personale, la soprintendenza competente può affidare l'esecuzione di lavori determinati o di particolari attività a cooperative che assicurino specifiche competenze tecniche.

3. In casi eccezionali, espressamente motivati, i lavori di cui al comma 2 possono essere affidati, previo nulla osta del Ministro per i beni culturali e ambientali, ad imprese iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila sull'affidamento degli appalti per i lavori di cui al presente articolo e sull'esecuzione degli stessi.

Art. 21.

1. I comuni territorialmente interessati provvedono, entro il termine di novanta giorni dalla emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 19, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari alle prescrizioni ivi contenute.

2. In caso di inottemperanza, il prefetto provvede alla nomina di commissari *ad acta*.

CAPO IV

MISURE SANZIONATORIE

Art. 22.

1. L'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al capo III comporta l'obbligo del ripristino e del risarcimento del danno, secondo le disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Alla esecuzione in danno dei responsabili il soprintendente procede secondo le disposizioni dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva la possibilità di avvalersi delle strutture del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo forestale dello Stato e del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri.

3. Al recupero delle spese si provvede, su istanza del competente soprintendente, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Il soprintendente competente impugna i provvedimenti degli enti pubblici, ove illegittimi, qualora essi incidano sulle aree definite parco archeologico compromettendone la conservazione e la salvaguardia. Il tribunale amministrativo regionale competente provvede sull'istanza di sospensiva entro il termine di dieci giorni dalla sua proposizione.

5. Nelle controversie di cui al presente articolo è obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 23.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni; la pena ivi prevista è elevata sino a un terzo.

CAPO V

MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 24.

1. Ai comuni ed alle province entro il cui territorio sono compresi i parchi archeologici è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali finalizzati alla realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco, dei seguenti interventi:

a) restauro del patrimonio artistico monumentale;

b) opere igieniche, idropotabili e di risanamento dell'area, dell'acqua e del suolo;

c) opere di restauro ambientale del territorio;

d) attività culturali nei campi di interesse del parco;

- e) agriturismo;
- f) attività sportive compatibili;
- g) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a scarso impatto ambientale.

2. Ai benefici di cui al comma 1 possono accedere anche i privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative compatibili con le finalità istituzionali del parco archeologico.

3. Qualsiasi iniziativa di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla soprintendenza competente, la quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione della soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.